

# The INTERNATIONAL PROPELLER CLUB

TO PROMOTE, FURTHER AND SUPPORT  
MERCHANT MARINE, TRANSPORTATIONS AND  
COMMUNICATIONS, TO PROMOTE COMMERCE,  
PUBLIC RELATIONS AND CULTURAL EXCHANGES



## Port of Leghorn

Calata Carrara - Stazione Marittima  
57123 LIVORNO  
Tel./Fax: 0039 0586 829344  
E-mail: info@propellerclublivorno.it

## STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21.02.2000)

### SCOPO

#### **Art. 1**

E' costituita a Livorno l'Associazione "The International Propeller Club – Port of Leghorn" avente i seguenti scopi:

Promuovere, appoggiare e sviluppare le attività marittime allo scopo di migliorare le relazioni umane ed i rapporti internazionali;

Promuovere pertanto il commercio, le pubbliche relazioni ed uno spirito di amicizie e di propositi comuni tra persone impegnate ed interessate nelle attività connesse ai trasporti marittimi, terrestri, aerei; Favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico culturale e professionale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate all'attività marittima e dei trasporti internazionali e nazionali;

Promuovere l'incontro e la riunione di persone i cui sforzi comuni possano permettere il raggiungimento di obiettivi prefissati, anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi simili, nazionali o internazionali.

L'associazione promuove quindi e sviluppa amichevoli relazioni tra i propri associati e tra gli associati di tutti gli altri Clubs italiani aderenti al "The International Propeller Clubs" nel quadro più ampio dell'interesse generale.

#### **Art. 2**

L'Associazione non ha fini di lucro, non svolge attività commerciale e non ha carattere politico ma esclusivamente culturale e di informazione.

L'Associazione è costituita ed ha sede in Livorno (57123), Calata Carrara p. 1° stazione Marittima. Codice Fiscale 92015610493.

Spetta al Consiglio Direttivo la delibera dello spostamento della Sede.

### SOCI – CATEGORIE – AMMISSIONI

#### **Art. 3**

I Soci, che devono aver raggiunto l'età minima di anni 25 e svolgere un'attività attinente agli scopi del Club, nonché condividere gli scopi ed i fini, si distinguono in:

Onorari

Effettivi

Non residenti

Vitalizi

**Art. 4**

Il titolo di socio Onorario potrà essere conferito dal consiglio direttivo per iniziativa del medesimo ovvero su proposta di almeno la metà degli Associati.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di riconoscere la qualifica di Socio Onorario ad Autorità per la durata della loro carica.

La nomina a Socio Onorario viene conseguita con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari non pagano quote associative e non hanno diritto di voto.

**Art. 5**

I Soci effettivi sono quelli che hanno un attivo interesse nella promozione degli scopi dell'Associazione e che abbiano fatto domanda di ammissione alla stessa, debitamente presentata ed approvata.

**Art. 6**

I soci non residenti sono coloro che pur avendo i requisiti per essere Soci effettivi, non svolgono la loro attività prevalente nella Provincia in cui l'Associazione ha la propria Sede.

**Art. 7**

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, può nominare soci a vita quei soci effettivi che si siano particolarmente distinti per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

I soci vitalizi non pagano nessuna quota associativa e non hanno diritto di voto.

**Art. 8**

I Membri di carriera del Corpo Consolare possono essere ammessi a far parte dell'associazione con le stesse norme e facilitazioni previste per i Soci non residenti.

**DOMANDE DI AMMISSIONE**

**Art. 9**

La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo, sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibera sull'ammissione dandone conferma all'interessato e a chi lo ha presentato.

La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un Socio presentatore e due Soci.

**Art. 10**

Il Consiglio Direttivo decide in seduta segreta ed a maggioranza sull'ammissibilità dei soci.

La deliberazione, anche se di non ammissione, non è motivata ed è inappellabile.

**Art. 11**

Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio che abbia manifestato di non condividere o rispettare gli scopi ed i fini dell'Associazione.

## **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo esercita l'azione disciplinare nei confronti dei Soci che trasgrediscono le norme associative, irrogando la sanzione della censura e, nei casi più gravi, l'espulsione.

Tra i casi più gravi rientra il mancato pagamento della quota associativa.

Le decisioni in materia disciplinare vengono assunte dal Consiglio Direttivo a Maggioranza assoluta, sentito, se del caso, il Socio.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13**

L'Associazione è retta e regolata da un Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo è investito del controllo e dell'amministrazione di ogni attività dell'Associazione stessa.

### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a sei e non superiore a dodici.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei Consiglieri da eleggere restando però in facoltà della Assemblea di determinare un numero diverso purchè compreso nei limiti sopra indicati.

### **Art. 15**

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i singoli Consiglieri sono rieleggibili per non più di due trienni consecutivi.

Le assenze ingiustificate per tre riunioni consecutive del Consiglio comportano la decadenza automatica della carica di Consigliere.

Le vacanze, comunque verificatesi, sono ricoperte dai primi Soci non eletti alle ultime elezioni.

### **Art. 16**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, ed affida ai propri membri la carica di:

Consigliere Segretario

Consigliere Tesoriere

Consigliere per le Pubbliche Relazioni e per l'attività sociale.

### **Art. 17**

Il Consiglio può – di fronte a particolari esigenze – anche attribuire determinate mansioni e revocarle ad uno o più membri ovvero anche ad associati scelti al di fuori del Consiglio medesimo.

Gli Associati chiamati ad assolvere tali mansioni prendono parte alle sedute del Consiglio, se invitati, con voto consultivo e limitatamente alle questioni relative alle mansioni ad essi affidate.

### **Art. 18**

Il Consiglio con propria motivata delibera può nominare un Vice Presidente e può istituire per i propri membri delle altre cariche oltre a quelle previste al precedente Art. 16.

## **POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19**

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Con propria delibera a maggioranza elegge il Presidente e le altre cariche sociali. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza del Port of Leghorn di fronte a terzi ed in giudizio.

### **Art. 20**

Il Consigliere segretario coadiuva il Presidente nel coordinare le attività dei componenti del Consiglio Direttivo.

A lui compete di sovrintendere ai servizi di segreteria.

Il Consigliere Tesoriere predispose il bilancio di previsione entro il 15 Novembre ed il conto consuntivo entro il 15 Maggio di ciascun anno e propone eventuali variazioni di bilancio da presentare all'Assemblea annuale dei Soci.

Il Consigliere per le Pubbliche Relazioni e per l'attività sociale coordina le materie di sua competenza secondo le direttive del Consiglio e formula proposte al Consiglio per l'attività stessa.

## **QUOTE SOCIALI**

### **Art. 21**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione fisserà le quote da richiedere ai Soci, tenuto conto della quota pro-capite da versarsi al *The International Propeller Clubs*, al quale l'associazione aderisce.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro due mesi dall'inizio dell'anno sociale.

Se entro il terzo mese non sarà pervenuto il pagamento della quota, il Consiglio Direttivo, previo sollecito con raccomandata con avviso di ricevimento, potrà prendere provvedimenti nei confronti del Socio moroso, ivi compresa l'espulsione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

## **COMITATI**

### **Art. 22**

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Comitati permanenti e/o temporanei fissandone i poteri e le facoltà. Il Consiglio Direttivo stabilirà anche il numero dei componenti di tali Comitati.

La nomina dei componenti di tali Comitati è demandata al Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 23**

Al fine di predisporre l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente nominerà un Comitato per le Elezioni.

Tale Comitato sarà composto di almeno tre membri e di esso fa parte, quale membro di diritto, il Consigliere Segretario, ovvero un altro membro del Consiglio Direttivo a ciò appositamente incaricato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Consigliere Segretario.

#### **Art. 24**

Il Comitato per le Elezioni predisporrà una lista di candidati da proporre all'Assemblea per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consigliere Segretario spedirà a ciascun associato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni, una scheda elettorale in cui saranno indicati i nomi degli associati proposti alla attenzione degli elettori.

Tale scheda potrà portare anche almeno tre spazi in bianco per l'aggiunta di eventuali nomi da parte degli Associati al momento del voto.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 25**

L'assemblea è composta da tutti gli iscritti, ciascuno dei quali ha diritto a un voto.

E' possibile farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta.

Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente od ancora da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 26**

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno.

Viene convocata in via straordinaria dal Presidente per le modifiche statutarie, o quando viene a cessare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 27**

Le convocazioni si effettuano con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni dall'assemblea con la indicazione della data e di una seconda data ove sia prevista la seconda convocazione.

#### **Art. 28**

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, in proprio o per delega; ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

#### **Art. 29**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione per modifiche dello Statuto per la approvazione delle quali si richiede un numero di voti pari alla maggioranza dei due terzi degli iscritti.

Le nomine alle cariche sociali sono fatte, salvo acclamazione, per scrutinio segreto.

Ogni Socio ha diritto per ciascuna votazione, di indicare tanti Soci quanti sono quelli da eleggere.

Vengono eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale chi è da più tempo iscritto all'Associazione o, infine il più anziano di età.

## **ANNO FINANZIARIO**

### **Art. 30**

L'anno finanziario dell'associazione inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

## **DELIBERE DEGLI ORGANI DIRETTIVI**

### **Art. 31**

Ogni delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà adottata a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## **PATRIMONIO**

### **Art. 32**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti eseguiti annualmente dai Soci, dagli eventuali accantonamenti, dal materiale acquistato, da eventuali lasciti, donazioni o successioni.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione fisserà annualmente le quote da versarsi dai Soci effettivi e dai Soci Non Residenti.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

### **Art. 33**

Ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile Italiano costituisce diritto degli Associati la partecipazione a tutte le manifestazioni sociali ed alle assemblee con voce e voto pieni.

Costituisce obbligo degli Associati il puntuale pagamento delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **SCIoglimento DELL'ENTE**

### **Art. 34**

Quando per particolari esigenze si ritenesse di addivenire allo scioglimento dell'Associazione, sarà convocata una apposita Assemblea generale straordinaria per la trattazione di tale unico progetto.

Tale Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ADESIONE AD ENTI AFFINI**

### **Art. 35**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si impegna ad aderire allo *The International Propeller Clubs*

E rimanervi associato per tutto il periodo di vita del Club e potrà, con propria delibera e sentito il parere vincolante dello *The International Propeller Clubs*, aderire ad altri Enti locali aventi scopi affini a quelli dell'Associazione.

## **VARIE**

### **Art. 36**

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

### **Art. 37**

Per tutto quanto altro non contemplato si fa riferimento alle norme delle leggi italiane in materia di Associazione.

## **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **Art. 38**

I Soci ed il Consiglio Direttivo del Club si impegnano a non adire per nessun motivo alle vie legali contro il Club obbligandosi a ricorrere per ogni controversia al giudizio inappellabile del Consiglio dei Proviviri.

A questo scopo, nel corso dell'Assemblea per la ratifica delle cariche verranno eletti numero cinque Proviviri, scelti in un elenco di venti Soci designati dal Consiglio Direttivo, estranei al Consiglio stesso.